



COMUNE DI SCIACCA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE A FINI TURISTICO-RICREATIVI CON MOTOCARROZZETTE CON CONDUCENTE



**(Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 18.06.2015, modificato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 2 Agosto 2018)**

**REGOLAMENTO COMUNALE SUL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE
A FINI TURISTICO-RICREATIVI CON MOTOCARROZZETTE CON CONDUCENTE**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Disciplina del servizio

1. Le presenti disposizioni disciplinano il servizio di noleggio di motocarrozzette con conducente, che costituisce servizio pubblico non di linea rientrando nel più generale servizio di noleggio con conducente, con lo scopo di soddisfare le esigenze di un'utenza specifica - a carattere turistico - che avanza richiesta per una determinata prestazione a percorso libero all'interno del centro storico e nei siti di interesse turistico individuati dalla Giunta ovvero sulla base di apposito itinerario prestabilito.
2. Il servizio, come sopra individuato, è disciplinato dal presente regolamento e, per tutto quanto non previsto, dalle vigenti norme nazionali e regionali e dalle disposizioni del Codice della Strada. Inoltre, nella materia *de qua* si richiama, in particolare, il "*Regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (noleggio con conducente)*", approvato con Deliberazione del Consiglio comunale di Sciacca n. 187 del 22 luglio 1997, a cui si fa rinvio per tutte le fattispecie che non fossero da esso previste e disciplinate.
3. Il servizio viene svolto con motocarrozzette, comunemente denominate anche "*Motocalessini*" o "*Ape-taxi*" o altro modo, che siano in possesso di apposita autorizzazione rilasciata ai sensi delle presenti norme.
4. Ogni autorizzazione è riferita all'utilizzo di un solo veicolo.
5. Il servizio di cui al presente regolamento ha svolgimento nel centro storico e nei siti di interesse turistico individuati dalla Giunta. La Giunta, nell'ambito suddetto, deve individuare con proprio provvedimento tratti e percorsi peculiari per le loro caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche, ecc. che dovranno essere ricompresi nel servizio a fini turistico-culturali, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 9 del Regolamento noleggio con conducente (del. 187/97).
6. Il richiedente l'autorizzazione, nell'ipotesi di percorso prestabilito, deve corredare l'istanza con apposita planimetria riportante l'itinerario turistico che si intende percorrere, le aree di stazionamento (partenza/fine corsa), nonché le fermate intermedie che si intendono effettuare. Tale itinerario sarà assentito dal Comando di Polizia Municipale sotto il profilo tecnico, e cioè in relazione alle specifiche esigenze di viabilità connesse all'andamento/morfologia dei luoghi di percorrenza nonché all'ordinario andamento del traffico urbano. L'itinerario proposto, oltre alla valutazione dell'ufficio di P.M., deve essere esaminato dal dirigente dell'ufficio turistico o da un suo delegato che abbia competenza nell'ambito dei beni culturali, monumentali e paesaggistici.
7. I passeggeri potranno essere ammessi a bordo non solo nella località ove ha inizio il servizio, ma anche ove vengono effettuate le fermate intermedie. E' tassativamente proibito fermare la corsa della motocarrozzetta al di fuori delle fermate espressamente autorizzate per consentire la salita/discesa dei passeggeri.
8. Non è consentito il trasporto di passeggeri non seduti in appositi sedili ovvero in sistemazioni analoghe.
9. Il soggetto autorizzato rimane obbligato a realizzare a sue cure e spese tutta la segnaletica prevista dal Codice della Strada, verticale ed orizzontale, che si rendesse necessaria in relazione al servizio. E' sua facoltà posizionare nei luoghi di partenza/arrivo delle corse la pertinente segnaletica riportante gli orari, le modalità di effettuazione del servizio, e quant'altro si reputasse necessario per il buon andamento dello stesso. L'apposizione di scritte e/o insegne pubblicitarie nei luoghi medesimi e su eventuali depliant messi a disposizione della clientela di cui al successivo art. 18 comma 10, oltretutto essere conforme alle prescrizioni indicate dal nuovo Codice della Strada, deve rispettare le pertinenti disposizioni comunali in materia.

TITOLO II
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 2 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio può essere rilasciata a persone fisiche appartenenti a paesi dell'Unione europea, quali titolari di impresa artigiana.
2. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con motocarrozze, rimanendo consentito, solamente, il cumulo di autorizzazioni al noleggio con conducente di autovetture e di conducente di motocarrozze.
3. Il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti :
 - a) iscrizione nel ruolo dei conducenti, per la categoria di appartenenza, presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Agrigento, di cui all'art. 3/bis della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 29 ;
 - b) proprietà o disponibilità in leasing (o altra forma equivalente) di veicolo idoneo al servizio, così come previsto dal Codice della Strada ;
 - c) non avere trasferito alcuna autorizzazione al noleggio con conducente nei 5 (cinque) anni precedenti alla richiesta di nuova autorizzazione ;
 - d) non essere titolari di licenza taxi ;
 - e) non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca e/o decadenza di precedente licenza per il servizio taxi o autorizzazione di esercizio noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni ;
 - f) avere la disponibilità di una idonea rimessa per la sosta dei mezzi utilizzati;
 - g) essere in possesso del valido titolo abilitativo alla guida del mezzo rilasciato dalle competenti autorità ;
 - h) essere fisicamente idonei alle mansioni da ricoprire ;
 - i) avere un'età non superiore ai 65 (sessantacinque) anni.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione occorre, altresì, essere in possesso dei prescritti requisiti morali da attestarsi previa presentazione di autocertificazione, redatta ai sensi e secondo le modalità dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si dichiara di :
 - non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne definitive ed irrevocabili alla reclusione in misura superiore, complessivamente, a due anni per delitti non colposi o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi del vigente Cod. Proc. Pen. ;
 - non risultare sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e succ. mod. ed int.;
 - non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi del vigente Cod. Proc. Pen. ;
 - non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e succ. mod. ed int.) ;
 - non aver violato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o sostanze stupefacenti e/o psicotrope).
5. Il soggetto autorizzato deve costituire idonea assicurazione a copertura della responsabilità civile che possa discendere dall'effettuazione del servizio autorizzato nei confronti di terzi, sia passeggeri trasportati che estranei, oltreché a copertura di eventuali danni che venissero arrecati alle infrastrutture stradali, di qualsivoglia genere considerati, nel corso dell'esecuzione del servizio.

Art. 3 - Requisiti delle motocarrozze

1. Le motocarrozze devono essere collaudate dalla Motorizzazione Civile secondo le vigenti regole del Codice della Strada, per un minimo di 2 (due) posti ed un massimo di 4 (quattro), compreso quello del conduttore.
2. Le motocarrozze devono essere preferibilmente bicolori, fatta salva la possibilità che con apposito provvedimento il Sindaco determini una particolare colorazione per i veicoli addetti al servizio.
3. I mezzi adibiti al servizio di motocarrozze con conducente devono esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "Noleggio" e devono essere dotate di un adesivo

posteriore recante la dicitura “N.C.C.”, lo stemma comunale e il numero dell’autorizzazione con i colori e le misure individuati dal vigente Codice della Strada.

4. L’apposizione di scritte e/o insegne pubblicitarie sulle motocarrozette deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, nonché in ossequio con le pertinenti disposizioni comunali in materia.

Art. 4 - Determinazione del numero di autorizzazioni

1. Il numero complessivo delle autorizzazioni per il noleggio con conducente di motocarrozette è fissato in 6 (sei).
2. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, apporta eventuali variazioni al numero delle autorizzazioni di cui al precedente comma in considerazione, eventualmente, dell’analisi dei flussi turistici da condursi con cadenza almeno biennale su proposte della Giunta.

Art. 5 - Assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di motocarrozette sono rilasciate dal dirigente cui appartiene il servizio ai soggetti di cui all’art. 2, previa procedura concorsuale pubblica per titoli di cui agli artt. 6 e segg. del presente Regolamento, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge n. 21/92 tenuto dalla competente Camera di Commercio.

Art. 6 - Procedura concorsuale

Il concorso deve essere indetto dal Dirigente entro 60 (sessanta) giorni dal momento che si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più autorizzazioni ovvero in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse deliberato dal Consiglio comunale.

Con successivo provvedimento, Il Dirigente nomina la Commissione di concorso che è composta da :

- 1) Dallo stesso dirigente del servizio membro di diritto con funzioni di Presidente ;
- 2) Commissario di P.M. – cat. D) : Membro ;
- 3) Istruttore direttivo o istruttore amministrativo/contabile appartenente alla categoria D o C membro con funzioni anche di segretario.

I soggetti interessati potranno presentare non più di 2 (due) richieste di autorizzazioni disponibili per il noleggio di motocarrozette.

Art. 7 - Contenuti essenziali del bando

Il bando di concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali :

- a) numero delle autorizzazione da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda.

Art. 8 - Titoli oggetto di valutazione e criteri preferenziali nella formazione della graduatoria.

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio con conducente con veicoli tipo “*Motocalessino*”, la Commissione di concorso di cui al precedente art. 6 procede alla valutazione dei seguenti titoli cui è assegnato il punteggio a fianco indicato :

1. Titolo di studio :
 - a. Diploma di scuola media superiore : punti 2 ;
 - b. Diploma di scuola media inferiore : punti 1.
2. Anzianità di iscrizione nel Ruolo dei Conducenti presso la CCCIA :
 - punti 1 (uno) per ciascun anno (o per frazione di esso se superiore a 180 giorni, anche non consecutivi), fino ad un massimo di 3 (tre) punti ;
3. Anzianità di conseguimento del Certificato di abilitazione professionale :
 - punti 1 (uno) per ciascun anno (o per frazione di esso se superiore a 180 giorni, anche non consecutivi), fino ad un massimo di 3 (tre) punti ;

Al fine della formazione della graduatoria dei partecipanti alla selezione concorsuale, si terrà conto dei seguenti criteri preferenziali :

1. Residenza nel Comune di Siacca (da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso): punti 3;
2. Non essere titolare di altra autorizzazione per N.C.C. (anche in altri Comuni): punti 6;
3. Avere prestato servizio presso un’impresa autorizzata al N.C.C. :

- punti 1 (uno) per ciascun anno (o per frazione di esso se superiore a 180 giorni, anche non consecutivi), fino ad un massimo di 3 (tre) punti ;
- 4. Possesso di attestati di frequenza di corsi di guida su strada in particolari condizioni di pericolo (neve, ghiaccio, bagnato, ecc.) : punti 1 (uno) ;
- 5. Conoscenza di almeno una lingua straniera, documentabile a mezzo di diplomi/attestati/certificazioni conseguiti a seguito di partecipazione a corsi di durata non inferiore a mesi 3 (tre) o a 60 (sessanta) ore o madre lingua : punti 3 ;

PER LE AZIENDE :

- 6. Possesso di certificazioni ISO/9000 : punti 1 (uno).

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati siano titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione è assegnata al più anziano di età anagrafica. In caso di pari età si fa riferimento alla data ed eventualmente al numero di protocollo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8 bis – Esame per gli aspiranti alla professione

1. Gli aspiranti alla professione di noleggiatore con motocarrozetta, ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione a seguito di concorso pubblico e ne abbiano richiesto la volturazione a seguito di trasferimento della stessa da altro titolare secondo le modalità previste dall'art. 12, devono risultare idonei all'esercizio dell'attività, mediante superamento della prova di esame di seguito indicata, da parte della Commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. La prova di esame verte sui seguenti argomenti:
 - a) conoscenza della toponomastica dell'area comunale;
 - b) conoscenza dell'ubicazione dei principali luoghi di interesse pubblico;
 - c) conoscenza di base di una delle seguenti lingue straniere: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo.

Art. 9 - Istanza di partecipazione al concorso

1. Il candidato che partecipa al concorso, nella domanda di partecipazione, deve dichiarare di disporre del mezzo strumentale di cui al presente Regolamento ovvero deve produrre apposita dichiarazione di impegno ad acquisire il medesimo.
2. Nel caso in cui il concorrente posto utilmente in graduatoria per l'assegnazione dell'autorizzazione, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della comunicazione del Comune, non esibirà il documento comprovante la disponibilità della motocarrozetta relativa all'esercizio della licenza, d'ufficio si procederà al diniego del rilascio del provvedimento autorizzatorio e si procederà allo scorrimento della graduatoria.
3. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di studio professionali e di servizio oggetto di valutazione anche ai fini della formazione della graduatoria, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stabilito nel bando.

Art. 10 - Graduatoria di concorso

1. La graduatoria viene approvata con determinazione del Dirigente del servizio competente;
2. Il Dirigente di cui sopra, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione della graduatoria, ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
3. Alle assegnazioni delle autorizzazioni si procede in ordine di posizione occupata nella graduatoria, con l'attribuzione di una autorizzazione per motocarrozetta, con un massimo di 3 (tre) per ciascuno degli aspiranti.
4. La graduatoria resta in vigore dalla data di approvazione sino all'indizione della successiva procedura concorsuale.
5. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Dirigente del servizio competente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione necessaria.

Art. 11 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato e devono essere sottoposte a vidimazione annuale.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare la richiesta di vidimazione almeno un mese prima della scadenza di cui al comma precedente. L'Ufficio preposto vi procede in seguito alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per il rilascio.

3. La mancata vidimazione equivale ad interruzione ingiustificata del servizio.
4. In tutti i casi in cui un soggetto divenga titolare di autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 (novanta) giorni. Qualora il titolare dell'autorizzazione sia impossibilitato ad iniziare il servizio nel termine così previsto, potrà ottenere proroga fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni.
5. La sospensione del servizio, imputabile a qualsiasi causa, viene comunicata entro 2 (due) giorni all'Ufficio comunale competente. La mancata comunicazione è da intendersi come un'interruzione ingiustificata di servizio.
6. L'autorizzazione, su richiesta scritta del titolare da presentarsi al dirigente competente entro il 20 Ottobre di ogni anno, può essere sospesa per il periodo 1° Novembre – 30 Aprile.

Art. 12 - Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto dell'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa, purchè l'acquirente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per il rilascio trovandosi il titolare in una delle seguenti posizioni:
 - a. titolarità dell'autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni ;
ovvero :
 - b. raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età (anche prima della titolarità da almeno 5 anni); ovvero :
 - c. sopravvenuta inabilità o inidoneità permanenti al servizio per malattia e/o infortunio.
1. La richiesta di trasferimento viene avanzata all'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.
2. Tale richiesta viene sottoscritta dal titolare con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione e corredata da copia autentica dell'atto (notarile o atto equivalente) di cessione. A tale richiesta va allegata la dichiarazione di accettazione del subentrante, sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione, nonché la documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di cui all'art. 2.
3. L'inabilità o l'inidoneità permanenti al servizio per malattia e/o infortunio devono essere documentate con certificato rilasciato dall'A.S.P. di appartenenza, trasmesso entro 30 (trenta) giorni dal rilascio all'Ufficio comunale competente.
4. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione viene richiesto entro 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio del certificato dell'A.S.P. attestante l'inabilità o l'inidoneità di cui ai precedenti comma.
5. Nei casi di cui al comma 1, lett. c), sempre nel rispetto dei termini previsti nel comma precedente e fino alla data dell'atto di cessione, il titolare può esercitare l'attività avvalendosi di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
6. Al trasferente, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data del trasferimento, non può essere assegnata altra autorizzazione.

Art. 13 -Trasferibilità delle autorizzazioni per causa di morte

1. In caso di morte del titolare, le autorizzazioni possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare che comprende i parenti di I grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi, qualora questi, alla data della successione, sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, ovvero possono essere trasferite, entro il termine di 2 (due) anni dal decesso ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti sopra indicati. Nell'eventualità in cui gli eredi del *de cuius* siano minori, ogni determinazione dovrà essere uniformata alle pertinenti decisioni del Giudice Tutelare
2. Per il trasferimento dell'autorizzazione ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare è necessaria la produzione, entro 3 (tre) mesi dalla data della successione, di una richiesta all'Amministrazione da parte dello stesso beneficiario. A tale richiesta, nel caso di esistenza di altri eredi appartenenti al nucleo familiare, va allegato l'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativo alla rinuncia da parte di tutti gli altri eredi appartenenti al nucleo familiare. La suddetta richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione.
3. Per il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto, è necessaria la produzione, entro 2 (due) anni dalla data del decesso, di una richiesta all'Amministrazione, da parte di tutti i suddetti eredi. Alla richiesta va allegato l'atto notarile o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativi alla manifestazione di volontà degli stessi di trasferire la titolarità dell'autorizzazione al soggetto designato, nonché l'accettazione da

parte di quest'ultimo. La richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione da tutti gli eredi appartenenti al nucleo familiare e dal soggetto designato. Nulla osta che il soggetto designato sia uno degli stessi eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto.

TITOLO III **ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

Art. 14 - Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazioni possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in conformità a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile, sempre che detti familiari risultino in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma precedente si intendono come familiari : il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
3. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti e/o collaboratori familiari impiegati nella guida delle motocarrozze, contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

Art. 15 - Revisione e sostituzione delle motocarrozze

1. La revisione delle motocarrozze, abbinata alle relative autorizzazioni di noleggio con conducente, avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Strada, ad esclusivo carico del titolare delle autorizzazioni.
2. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente può sostituire la motocarozza in servizio con altra dotata delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività, richiedendo al competente ufficio comunale un preventivo nulla osta, da presentare all'ufficio della Motorizzazione Civile che provvede all'eventuale rilascio dell'attestazione di conformità del mezzo ed il contestuale passaggio ad altro uso del mezzo da sostituire.
3. Il nulla osta precedente ha validità bimestrale, perdendo efficacia nel caso in cui l'interessato non faccia seguire, entro due mesi dal rilascio, la relativa richiesta all'Ufficio della Motorizzazione Civile.
4. La sostituzione avviene in seguito all'annotazione che il dirigente competente effettua sulla relativa autorizzazione, previa verifica da parte dell'ufficio della rispondenza a tutti i requisiti relativi al veicolo previsti dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione e dal presente regolamento.

Art. 16 - Tariffe/costi del servizio

1. La determinazione delle tariffe per la fruizione del servizio rimane nella libera discrezionalità del soggetto autorizzato.
2. Il provvedimento tariffario così determinato deve essere portato a conoscenza in maniera chiara ed inequivocabile ai fruitori del servizio ; a tal fine, detto provvedimento deve essere bene esposto nel luogo ove ha inizio il servizio oltrechè all'interno della motocarozza.
3. Al contempo, le tariffe applicate devono essere portate a conoscenza del Comando autorizzante prima dell'inizio del servizio, così come tutte le eventuali variazioni che avessero ad apportarsi nel periodo di vigenza dell'autorizzazione.

Art. 17 - Trasporto disabili

1. Il conducente ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto ai soggetti disabili. Tale obbligo non opera nei casi in cui è chiaramente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto di eventuali supporti necessari alla mobilità dei soggetti disabili è effettuato gratuitamente.

Art. 18 - Obblighi del conducente

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di :

1. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità ;
2. essere ordinato e curato nella persona ;
3. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 593 del Codice Penale;

4. comunicare entro 30 (trenta) giorni all'Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche nonché le modifiche ai dati identificativi o funzionali del veicolo ;
5. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo autorizzato ;
6. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente ;
7. consegnare al competente Ufficio comunale, entro 48 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo ;
8. rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio ;
9. indossare una divisa le cui caratteristiche saranno stabilite da un futuro protocollo d'intesa tra l'Amministrazione comunale e i titolari di autorizzazione ;
10. predisporre apposito depliant o altro documento similare, in italiano ed almeno altre due lingue straniere (fra cui, l'inglese) riportante il tariffario, l'itinerario nel caso di percorso prestabilito, una mappa generale della città, nonché ogni altra utile informazione per i fruitori del servizio.

Art. 19 - Atti vietati al conducente

Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato :

- a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- b. portare animali propri in vettura;
- c. interrompere il servizio di propria iniziativa;
- d. richiedere compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo concordato o rispetto alle eventuali tariffe fisse stabilite dall'apposito organo competente;
- e. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano;
- f. rifiutare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
- g. fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h. effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;
- i. sostare in aree di stazionamento destinate ai cc.dd. "veicoli pubblici di piazza" (taxi e autovetture in noleggio con conducente);
- j. transitare nelle eventuali corsie preferenziali;
- k. consentire la conduzione del veicolo, per servizio, a persone non autorizzate;
- l. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti consentiti.

Art. 20 - Atti vietati agli utenti del servizio

Agli utenti del servizio è fatto divieto di :

1. insudiciare o deteriorare il veicolo;
2. gettare oggetti dal veicolo;
3. portare animali domestici al seguito, senza l'assenso del conducente;
4. portare merci o altro materiale al seguito, diverso dal bagaglio, senza il consenso del conducente.

Art. 21 - Aree di sosta

1. Con proprio provvedimento l'Amministrazione comunale deve determinare i luoghi della città dove i veicoli possono attendere eventuali chiamate per il servizio richiesto, dando inizio/termine al servizio.
2. Le aree di sosta sul territorio cittadino sono delimitate/individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, come da indicazioni di cui al precedente art. 1 comma 9.

Art. 22 - Acquisizione della corsa

1. Nelle apposite aree di rimessaggio la corsa viene acquisita mediante richiesta da parte del cliente, che può liberamente individuare il veicolo da utilizzare. E' escluso l'inizio del percorso al di fuori dell'itinerario previsto.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di chiamate al servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche diverse da quelle di cui all'articolo precedente.

TITOLO IV
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 - Addetti alla vigilanza

1. Al personale della Polizia Municipale dell'ufficio amministrativo competente è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
2. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti appartenenti a corpi di Polizia estranei a quello previsto nel comma precedente, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 24 - Sanzioni amministrative accessorie

1. Per le infrazioni di cui al presente Titolo I il dirigente competente dispone l'adozione dei seguenti provvedimenti accessori :
 - ✓ Diffida
 - ✓ Sospensione dell'autorizzazione
 - ✓ Decadenza dell'autorizzazione
 - ✓ Revoca dell'autorizzazione
2. Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma, l'organo accertatore invia un rapporto informativo tramite il Comando Polizia Municipale, al Dirigente competente, corredato di tutti i documenti e degli atti necessari alla valutazione.
3. Tutti i provvedimenti di cui agli articoli seguenti devono essere preceduti dalla formale contestazione dell'infrazione commessa al soggetto autorizzato il quale può far pervenire, entro i successivi gg. 10 (dieci) dalla data della contestazione, ogni controdeduzione ritenesse utile, chiedendo altresì di essere sentito in merito al procedimento avviato.

Art. 25 - Diffida

Il provvedimento di diffida nei confronti del titolare consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio e viene emesso nei casi di lieve violazione delle norme di comportamento di cui agli artt. 18, 19 e 20.

Art. 26 - Sospensione

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, che non può essere superiore a 30 (trenta) giorni, è disposto:

1. nel caso in cui sia stata commessa la stessa violazione passibile di provvedimento di diffida per tre volte, negli ultimi cinque anni ;
2. nel caso in cui ci si avvale di personale non regolarmente assunto o per il quale non si versino regolarmente i contributi assicurativi e/o previdenziali ;
3. nei casi previsti dall'art. 727 del c.p.

Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare provvede a far annotare sulla propria autorizzazione il periodo di sospensione come stabilito.

Art. 27 - Decadenza

Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione è disposto :

- a. nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 2;
- b. nel caso di mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti dall'art. 8;
- c. per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione dal servizio disposto ai sensi dell'art. 26;
- d. per interruzione ingiustificata del servizio per un periodo di 12 (dodici) mesi consecutivi.

Art. 28 - Revoca

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione è disposto :

1. nel caso in cui il titolare si avvale reiteratamente di personale non regolarmente assunto o per il quale non si versino i contributi assicurativi e/o previdenziali, per la cui violazione sia già stata comminata la sospensione di cui all'art. 26;
2. nel caso in cui si utilizzi uno dei veicoli o delle autorizzazioni per compiere o favorire attività illegali
3. nei casi di interdizione dall'esercizio dell'attività previsti dall'art. 727 del c.p.;
4. nei casi di ritiro dell'autorizzazione previsti dall'art. 226 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

5. nel caso in cui incorra nel terzo provvedimento di sospensione nel corso del triennio.

Art. 29 - Rinuncia

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione presenta istanza al competente ufficio comunale.

Art. 30 - Indennizzo

Nessun indennizzo è dovuto in caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione.

Art. 31 – Norme finali

1. Il responsabile del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla circolazione nel territorio di Sciacca di motocarrozze di cui al presente Regolamento è il Dirigente cui appartiene il servizio.
2. Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati forniti si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali del cittadino, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati forniti, i quali saranno trattati - con supporti cartacei e/o informatici - esclusivamente con riferimento al procedimento cui afferiscono. Il trattamento dei dati che il Comune di Sciacca intende effettuare sarà, conseguentemente, improntato alla liceità e alla correttezza.